

## COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

## Disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento

[notificata con il numero C(2002) 315]

(2002/C 70/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## 1. INTRODUZIONE: CAMPO D'APPLICAZIONE DELLA MISURA

1. Il 16 dicembre 1997, la Commissione ha adottato la disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento<sup>(1)</sup>. Tale disciplina è diventata applicabile il 1° settembre 1998, per un periodo di prova iniziale di tre anni. Nel 2001, la sua validità è stata prorogata fino al 31 dicembre 2002.
2. In conformità al punto 4.1 della citata disciplina, nel 2001 la Commissione ha proceduto ad un riesame ed è giunta alla conclusione che la disciplina stessa debba essere modificata. La Commissione ha ritenuto inoltre che le discipline e gli orientamenti settoriali specifici debbano essere integrati nella nuova disciplina multisettoriale.
3. La presente disciplina si applica esclusivamente agli aiuti regionali, quali definiti dagli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale<sup>(2)</sup>, volti a promuovere l'investimento iniziale, inclusa la creazione di posti di lavoro connessi alla realizzazione di un investimento iniziale, sulla base dell'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato. La presente disciplina lascia impregiudicata la valutazione di proposte di aiuto ai sensi di altre disposizioni del trattato, quali l'articolo 87, paragrafo 3, lettere b) o d). Per quanto riguarda l'industria siderurgica e quella delle fibre sintetiche, essa si applica anche ai singoli aiuti di importo elevato a favore delle piccole e medie imprese che non sono esentati dal regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione<sup>(3)</sup>. La presente disciplina non si applica ai casi di aiuti alla ristrutturazione, che continueranno ad essere disciplinati dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà<sup>(4)</sup>. Analogamente, la disciplina multisettoriale lascerà impregiudicate le altre discipline orizzontali esistenti, come la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo<sup>(5)</sup> e quella degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente<sup>(6)</sup>.
4. La presente disciplina fa salva l'applicazione delle disposizioni specifiche in materia di aiuti di Stato per l'agricoltura, la pesca e i trasporti, nonché l'industria carboniera.
5. L'intensità d'aiuto, nel caso degli aiuti regionali all'investimento che non siano esentati dall'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, in virtù di un regolamento di esenzione per categoria adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (CE) n.

994/98 del Consiglio<sup>(7)</sup>, sarà ridotta sulla base dei criteri definiti nella presente disciplina.

6. Ai sensi della presente disciplina, al di sotto di determinate soglie, non è richiesta la notificazione preventiva degli aiuti destinati ai grandi progetti d'investimento, a condizione che siano concessi nell'ambito di un regime autorizzato dalla Commissione. La presente disciplina lascia tuttavia impregiudicato l'obbligo degli Stati membri di notificare i nuovi aiuti individuali (ad hoc) che non siano esentati dall'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, in virtù di un regolamento di esenzione per categoria adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (CE) n. 994/98. Le disposizioni della presente disciplina si applicano anche alla valutazione di tali aiuti di Stato individuali (ad hoc).

## 2. NECESSITÀ DELLA MISURA

## 2.1. Le ragioni in favore di uno strumento semplice e trasparente

7. Rispetto alla precedente disciplina multisettoriale, la presente disciplina si presenta come uno strumento più semplice. La Commissione ritiene che il controllo degli aiuti regionali ai grandi progetti d'investimento debba essere attuato secondo modalità semplici e trasparenti. Sulla base dell'esperienza acquisita con la precedente disciplina multisettoriale, la Commissione ha introdotto diverse semplificazioni, modifiche e precisazioni.
8. Innanzitutto, la precedente disciplina multisettoriale non ha avuto un impatto significativo sui livelli degli aiuti di Stato destinati ai grandi progetti d'investimento nella Comunità. La Commissione ritiene che sia necessario adottare un'impostazione restrittiva in relazione agli aiuti regionali ai grandi progetti, pur mantenendo l'attrattiva delle regioni meno favorite. Negli ultimi anni è stata ampiamente riconosciuta la necessità di un'impostazione più restrittiva per quanto concerne gli aiuti regionali ai progetti d'investimento mobili di grandi dimensioni. Il completamento del mercato unico rende più importante che mai il mantenimento di uno stretto controllo sugli aiuti di Stato accordati a tali progetti, dato che gli effetti distorsivi causati dagli aiuti risultano amplificati in un contesto in cui le altre distorsioni della concorrenza d'origine pubblica sono state eliminate e i mercati sono sempre più aperti e integrati. Un adeguato equilibrio fra i tre obiettivi fondamentali della politica della Comunità, ossia una concorrenza non falsata nel mercato interno, la coesione economica e sociale e la competitività industriale, presuppone pertanto che ci si attenga a norme più rigorose per quanto riguarda gli aiuti regionali ai grandi progetti di investimento.

(1) GU C 107 del 7.4.1998, pag. 7.

(2) GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.

(3) GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33.

(4) GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2.

(5) GU C 45 del 17.2.1996, pag. 5.

(6) GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3.

(7) GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.

9. In secondo luogo, l'integrazione di più discipline o orientamenti in uno strumento unificato permetterà di semplificare la normativa esistente, promuovendo un controllo degli aiuti di Stato maggiormente responsabile e trasparente.
  10. In terzo luogo, l'impiego di uno strumento molto più semplice consentirà di ridurre le formalità burocratiche a carico delle amministrazioni e di rendere più prevedibili, per gli investitori, ma anche per le amministrazioni, le decisioni relative agli importi degli aiuti consentiti.
  11. In quarto luogo, al fine di impedire gravi distorsioni della concorrenza, la disciplina contiene norme più rigorose per i settori con problemi strutturali.
- 2.2. La necessità di un controllo più sistematico degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento mobili**
12. I massimali d'aiuto fissati dalla Commissione per tutte le aree ammissibili a beneficiare di aiuti regionali sono destinati in generale ad offrire un livello adeguato d'incentivi necessari per lo sviluppo delle regioni assistite. Poiché, tuttavia, il massimale è uniforme, nel caso dei grandi progetti i livelli stabiliti sono generalmente superiori ai costi determinati dagli svantaggi regionali. Scopo della presente disciplina è limitare gli incentivi offerti nel caso dei grandi progetti, portandoli ad un livello che eviti al massimo di produrre distorsioni della concorrenza che non siano indispensabili.
  13. I grandi investimenti possono effettivamente contribuire allo sviluppo regionale, ad esempio attirando altre imprese nella regione ed introducendo tecnologie avanzate, nonché offrendo un contributo alla formazione dei lavoratori. Tali investimenti, tuttavia, risentono meno dei gravi problemi regionali specifici delle aree svantaggiate. Innanzitutto, i grandi investimenti possono generare economie di scala in grado di ridurre i costi iniziali specificamente legati all'ubicazione dell'investimento. In secondo luogo, sotto numerosi aspetti, non sono legati alla regione nella quale viene fisicamente effettuato l'investimento. Per i grandi investimenti è facile reperire capitali e crediti sui mercati mondiali; tali investimenti non sono quindi condizionati dall'offerta più limitata di servizi finanziari disponibile in una data regione svantaggiata. Inoltre, le imprese che effettuano grandi investimenti hanno accesso ad un bacino di forza lavoro geograficamente più ampio e sono in grado di trasferire più facilmente lavoratori qualificati nella località scelta.
  14. Al tempo stesso, se i grandi investimenti ricevono ingenti aiuti di Stato, beneficiando per intero dei massimali regionali, aumenta il rischio di ripercussioni sugli scambi commerciali e quindi di un maggiore effetto di distorsione nei confronti dei concorrenti di altri Stati membri. È infatti più probabile che in questi casi il beneficiario sia un operatore molto importante del mercato considerato, con il rischio quindi che l'investimento per il quale viene concesso l'aiuto possa modificare le condizioni della concorrenza su quel mercato.
  15. A ciò si aggiunge il fatto che le imprese che effettuano grandi investimenti dispongono di norma di un notevole potere di contrattazione nei confronti delle autorità che concedono gli aiuti. Gli investitori in grandi progetti prendono spesso in considerazione siti alternativi ubicati in Stati membri diversi, il che può originare una spirale di promesse di aiuti sempre più generose, che possono anche raggiungere un livello molto più elevato di quanto sarebbe necessario per compensare gli svantaggi regionali.
  16. In conseguenza di simili «gare al rialzo» nella concessione di sovvenzioni, i grandi investimenti possono ricevere intensità di aiuto che superano i costi aggiuntivi connessi alla scelta di effettuare l'investimento in un'area svantaggiata.
  17. È altamente probabile che la parte dell'aiuto che va al di là del minimo necessario per compensare gli svantaggi regionali determini effetti negativi (scelte di ubicazione dell'investimento inefficienti), maggiori distorsioni della concorrenza e, considerato che gli aiuti rappresentano un trasferimento oneroso dai contribuenti ai beneficiari degli aiuti, perdite nette di benessere.
  18. La recente esperienza ha mostrato che i grandi progetti d'investimento che beneficiano di aiuti regionali all'investimento comportano una maggiore intensità di capitale rispetto ai progetti d'investimento di dimensioni più modeste. Di conseguenza, riservando un trattamento più favorevole ai piccoli progetti d'investimento si favoriscono, nelle aree assistite, i progetti a maggiore intensità di lavoro, contribuendo in tal modo alla creazione di posti di lavoro e alla riduzione della disoccupazione.
  19. Per alcuni investimenti, il rischio di gravi distorsioni della concorrenza è più elevato e gli effetti positivi sulla regione considerata appaiono dubbi. Ciò avviene in particolare nel caso degli investimenti in settori nei quali un'unica impresa detiene una notevole quota di mercato o nei quali la capacità produttiva del settore registra un aumento significativo senza che vi sia un corrispondente aumento della domanda dei prodotti interessati. Più in generale, la distorsione della concorrenza appare probabile nei settori colpiti da problemi strutturali, nei quali la capacità produttiva esistente già supera la domanda del mercato per il prodotto in oggetto o nei quali la domanda dei prodotti interessati è in costante declino.
  20. In linea con l'articolo 159 del trattato CE, occorre tenere conto della coerenza tra le decisioni in materia di aiuti di Stato adottate ai sensi della presente disciplina e le azioni dei fondi strutturali che contribuiscono al rafforzamento della coesione economica e sociale della Comunità, in particolare quelle finalizzate a ridurre le disparità tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e l'arretratezza delle regioni meno favorite. I progetti cofinanziati dai Fondi strutturali contribuiscono efficacemente alla coesione economica e sociale all'interno della Comunità e dovrebbero pertanto ricevere la debita considerazione.

### 3. RIDUZIONE DEI LIVELLI DEGLI AIUTI DESTINATI AI GRANDI PROGETTI D'INVESTIMENTO

21. Fermi restando i criteri di compatibilità definiti negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale e nel regolamento (CE) n. 70/2001, e fatti salvi l'obbligo di notificazione di cui al punto 24 e le disposizioni transitorie di cui alla sezione 8, gli aiuti regionali all'investimento relativi ad investimenti le cui spese ammissibili<sup>(8)</sup> raggiungono le soglie in appresso indicate sono soggetti ad un massimale d'aiuto regionale ridotto, secondo la scala seguente:

Spese ammissibili	Massimale d'aiuto corretto
Fino a 50 milioni di EUR	100 % del massimale regionale
Per la parte compresa tra 50 e 100 milioni di EUR	50 % del massimale regionale
Per la parte superiore a 100 milioni di EUR	34 % del massimale regionale

22. Pertanto, l'importo degli aiuti consentiti per un progetto che superi i 50 milioni di EUR sarà calcolato secondo la formula:  $\text{importo massimo dell'aiuto} = R \times (50 + 0,50 B + 0,34 C)$ , dove R è il massimale regionale prima della correzione, B sono le spese ammissibili comprese tra 50 e 100 milioni di EUR e C sono le eventuali spese ammissibili superiori a 100 milioni di EUR<sup>(9)</sup>.

<sup>(8)</sup> Ai sensi degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, le spese ammissibili agli aiuti regionali all'investimento sono definite dalle norme di cui ai punti 4.5 e 4.6 (opzione 1) o 4.13 (opzione 2) degli orientamenti. In linea con il punto 4.19 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, gli aiuti calcolati sulla base dell'opzione 1 («aiuti all'investimento») sono cumulabili con gli aiuti calcolati sulla base dell'opzione 2 («aiuti alla creazione di posti di lavoro») a condizione che l'importo complessivo degli aiuti non superi il massimale d'aiuto regionale moltiplicato per il più elevato dei due possibili importi di spese ammissibili. In linea con questa norma, e ai fini della presente disciplina, le spese ammissibili di uno specifico progetto d'investimento sono definite sulla base dell'opzione che determina l'importo più elevato. L'importo delle spese ammissibili sarà determinato in modo da non superare il più elevato dei due importi dell'investimento, calcolati sulla base del metodo della creazione di posti di lavoro e del metodo dell'investimento iniziale, nel rispetto dei massimali d'intensità stabiliti per la regione considerata.

<sup>(9)</sup> La tabella seguente fornisce ulteriori esempi, per importi di spese ammissibili e massimali regionali specifici, delle intensità d'aiuto consentite sulla base della scala di riduzione.

Spese ammissibili	Massimale d'aiuto regionale					
	15 %	20 %	25 %	30 %	35 %	40 %
50 milioni di EUR	15,00 %	20,00 %	25,00 %	30,00 %	35,00 %	40,00 %
100 milioni di EUR	11,25 %	15,00 %	18,75 %	22,50 %	26,25 %	30,00 %
200 milioni di EUR	8,18 %	10,90 %	13,63 %	16,35 %	19,08 %	21,80 %
500 milioni di EUR	6,33 %	8,44 %	10,55 %	12,66 %	14,77 %	16,88 %

23. A titolo di esempio, nel caso di una grande impresa che investa 80 milioni di EUR in una regione assistita nella quale il massimale d'aiuto regionale non corretto sia pari al 25 % dell'equivalente sovvenzione netto (ESN), l'importo massimo consentito degli aiuti sarebbe pari a 16,25 milioni di EUR in ESN, che corrisponde ad un'intensità d'aiuto del 20,3 % ESN. Nel caso di una grande impresa che investa 160 milioni di EUR nella stessa area, l'importo massimo consentito degli aiuti sarebbe pari a 23,85 milioni di EUR in ESN, corrispondenti ad un'intensità d'aiuto del 14,9 % ESN.

24. Gli Stati membri sono tuttavia tenuti a notificare individualmente gli aiuti regionali all'investimento, qualora gli aiuti proposti superino gli aiuti massimi consentiti per un investimento di 100 milioni di EUR in base alla scala e alle disposizioni di cui al punto 21<sup>(10)</sup>. I progetti da notificare individualmente non saranno ammissibili agli aiuti all'investimento in presenza di una delle due situazioni seguenti:

a) le vendite del beneficiario rappresentano più del 25 % delle vendite del prodotto interessato prima dell'investimento o rappresenteranno più del 25 % dopo l'investimento; ovvero

b) la capacità produttiva indotta dal progetto è superiore al 5 % del volume del mercato, misurato utilizzando i dati relativi al consumo apparente del prodotto interessato, a meno che negli ultimi 5 anni il tasso medio di crescita annuo del consumo apparente sia stato superiore al tasso medio di crescita annuo del PIL all'interno del SEE.

Spetta allo Stato membro dimostrare che le situazioni delineate alle lettere a) e b) non sussistono<sup>(11)</sup>. Ai fini dell'applicazione delle lettere a) e b), il consumo apparente sarà definito all'opportuno livello della classificazione Prod-com<sup>(12)</sup> nel SEE o, se tale informazione non è disponibile, secondo altre segmentazioni del mercato generalmente accettate per i prodotti interessati e per le quali i dati statistici siano prontamente disponibili.

<sup>(10)</sup> Le proposte di aiuti ad hoc sono comunque soggette a notificazione e saranno valutate sulla base delle norme di cui alla sezione 3 della disciplina ed in conformità ai criteri di valutazione generali contenuti negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.

<sup>(11)</sup> Se lo Stato membro dimostra che il beneficiario degli aiuti dà vita, grazie ad un'effettiva innovazione, ad un nuovo mercato del prodotto, non è necessario verificare il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e b) e l'aiuto sarà autorizzato in conformità alla scala di cui al punto 21.

<sup>(12)</sup> Regolamento (CEE) n. 3924/1991 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativo ad un'indagine comunitaria sulla produzione industriale (GU L 374 del 31.12.1991, pag. 1).

25. L'intensità massima d'aiuto autorizzabile a norma del punto 24 per un progetto soggetto a notificazione, può essere aumentata moltiplicandola per un fattore 1,15 se il progetto è cofinanziato mediante risorse dei Fondi strutturali in quanto grande progetto ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali <sup>(13)</sup>, in linea con le disposizioni di cui all'articolo 26 di detto regolamento. Il tasso di cofinanziamento deve essere di almeno il 10 % della spesa pubblica totale se il progetto è situato in un'area ammissibile ad aiuti a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE e di almeno il 25 % della spesa pubblica totale se il progetto è situato in un'area ammissibile ad aiuti a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE.

26. L'aumento del massimale d'aiuto di cui al punto 25 non deve tuttavia determinare un'intensità d'aiuto superiore a quella massima consentita per un investimento di 100 milioni di EUR, vale a dire il 75 % del massimale regionale non corretto.

#### 4. DIVIETO DI CONCEDERE AIUTI A FAVORE DEI PROGETTI D'INVESTIMENTO NELL'INDUSTRIA SIDERURGICA

27. Per quanto riguarda l'industria siderurgica, quale definita nell'allegato B alla presente disciplina <sup>(14)</sup> la Commissione osserva che, per un periodo piuttosto lungo, le imprese siderurgiche CECA hanno operato senza ricorrere agli aiuti all'investimento, di cui potevano beneficiare i restanti settori industriali. Le imprese siderurgiche hanno integrato questo fattore nelle loro strategie, abituandosi a tenerne conto. Considerate le caratteristiche specifiche del settore siderurgico (in particolare la struttura, la sovraccapacità esistente a livello europeo e mondiale, la natura di attività ad alta intensità di capitale, il fatto che la maggior parte degli impianti siderurgici sono situati in regioni ammissibili agli aiuti regionali, gli ingenti fondi pubblici destinati alla ristrutturazione del settore e alla riconversione delle aree siderurgiche) e l'esperienza acquisita in passato, quando si applicavano norme meno rigorose in materia di aiuti di Stato, appare giustificato continuare a vietare gli aiuti all'investimento in tale settore, indipendentemente dalle dimensioni dell'investimento. La Commissione ritiene di conseguenza che gli aiuti regionali all'industria siderurgica non siano compatibili con il mercato comune. Questa incompatibilità si applica anche ai singoli aiuti di importo elevato a favore delle piccole e medie imprese ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 70/2001, i quali non sono esentati da detto regolamento.

#### 5. PROGETTI D'INVESTIMENTO IN SETTORI DIVERSI DA QUELLO SIDERURGICO COLPITI DA PROBLEMI STRUTTURALI

28. In passato, la Commissione ha sempre considerato che gli investimenti in settori afflitti da sovraccapacità o che rischiano di esserlo, o caratterizzati da un costante declino

della domanda, aumentino il rischio di distorsioni della concorrenza senza apportare i benefici necessari a compensare gli svantaggi della regione interessata. Il modo adeguato per dare atto della minore utilità di tali investimenti a fini di sviluppo regionale è quello di ridurre gli aiuti all'investimento, per i progetti in settori con gravi problemi strutturali, fissandone un livello inferiore a quello ammissibile per gli altri settori.

29. Numerosi settori industriali sensibili sono stati soggetti già in passato a norme speciali e più rigorose per quanto riguarda gli aiuti di Stato <sup>(15)</sup>. In conformità al punto 1.3 della precedente disciplina multisettoriale, queste norme settoriali specifiche sono tuttora applicabili.

30. Uno degli obiettivi della precedente disciplina multisettoriale era prevedere la possibilità di sostituire le vigenti norme settoriali specifiche con un unico strumento. Fatte salve le disposizioni transitorie di cui alla seguente sezione 8, con la presente revisione la Commissione intende includere detti settori industriali sensibili nella presente disciplina multisettoriale.

31. Entro il 31 dicembre 2003, i settori colpiti da gravi problemi strutturali saranno specificati in un elenco dei settori allegato alla presente disciplina. Fatte salve le disposizioni di cui alla presente sezione, in tali settori non saranno autorizzati aiuti regionali all'investimento.

32. Ai fini della compilazione dell'elenco dei settori, i gravi problemi strutturali saranno misurati in linea di principio sulla base dei dati relativi al consumo apparente, all'opportuno livello della classificazione CPA <sup>(16)</sup> nel SEE, o, se tale informazione non è disponibile, secondo segmentazioni del mercato generalmente accettate per i prodotti interessati e per le quali i dati statistici siano prontamente disponibili. Si considera che esistono gravi problemi strutturali quando il settore interessato è in declino <sup>(17)</sup>. L'elenco dei settori sarà aggiornato periodicamente, con una frequenza da determinare al momento della definizione dell'elenco stesso.

<sup>(13)</sup> GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.

<sup>(14)</sup> Essa include, oltre ai settori siderurgici attualmente rientranti nel campo d'applicazione del trattato CECA, anche i sottosettori dei tubi non saldati e dei tubi saldati di grandi dimensioni attualmente esclusi dal trattato CECA, ma che rientrano in un processo produttivo integrato e presentano caratteristiche analoghe al settore siderurgico CECA.

<sup>(15)</sup> Disciplina degli aiuti all'industria delle fibre sintetiche (GU C 94 del 30.3.1996, pag. 11); disciplina comunitaria degli aiuti di Stato all'industria automobilistica (GU C 279 del 15.9.1997, pag. 1); gli aiuti alla cantieristica navale sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativo agli aiuti alla costruzione navale (GU L 202 del 18.7.1998, pag. 1).

<sup>(16)</sup> Regolamento (CEE) n. 3696/93 del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativo alla classificazione statistica dei prodotti associata alle attività nella Comunità economica europea (GU L 342 del 31.12.1993, pag. 1), modificato dal regolamento (CE) n. 204/2002 della Commissione (GU L 36 del 6.2.2002, pag. 1).

<sup>(17)</sup> Si può ragionevolmente presupporre che un settore è in declino se, negli ultimi cinque anni, il suo tasso medio di crescita annuo del consumo apparente all'interno del SEE è stato negativo.

33. A decorrere dal 1° gennaio 2004, e per i settori inclusi nell'elenco dei settori colpiti da gravi problemi strutturali, tutti gli aiuti regionali all'investimento a favore di investimenti comportanti spese ammissibili superiori ad un importo che la Commissione dovrà determinare al momento della definizione dell'elenco dei settori<sup>(18)</sup>, dovranno essere notificati individualmente alla Commissione, fatte salve le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 70/2001. La Commissione esaminerà tali notificazioni sulla base delle norme seguenti: il progetto di aiuti deve innanzitutto essere conforme ai criteri generali di valutazione stabiliti dagli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale; in secondo luogo, le spese ammissibili, quali definite al punto 50, che superino un importo che sarà determinato dalla Commissione al momento della definizione dell'elenco dei settori, saranno escluse dal beneficio degli aiuti all'investimento, fatta eccezione per i casi di cui al punto 34.

34. In deroga al punto 33, la Commissione potrà autorizzare aiuti all'investimento a favore di settori inclusi nell'elenco dei settori, entro i limiti delle intensità d'aiuto fissate nella sezione 3 della presente disciplina, a condizione che lo Stato membro dimostri che, sebbene il settore sia considerato in declino, il mercato del prodotto interessato è in rapida crescita<sup>(19)</sup>.

#### 6. VERIFICA A POSTERIORI

35. Nell'elaborare la presente disciplina, la Commissione ha inteso renderla quanto più possibile chiara, univoca, prevedibile ed efficace e limitare al minimo gli oneri amministrativi supplementari che essa comporta.

36. Per garantire la trasparenza ed un controllo efficace, è opportuno prevedere un formulario tipo, riportato nell'allegato A, con il quale gli Stati membri comunichino alla Commissione informazioni sintetiche ogni volta che, in applicazione della presente disciplina, concedano aiuti a favore di investimenti superiori a 50 milioni di EUR. Quando diano attuazione ad aiuti che rientrano nel campo d'applicazione della presente disciplina, gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione tali informazioni sintetiche entro venti giorni lavorativi a decorrere dalla concessione degli aiuti da parte dell'autorità competente. Tali informazioni saranno pubblicate sul sito Internet della Commissione (<http://europa.eu.int/comm/competition/>).

<sup>(18)</sup> In linea di principio, tale importo può essere fissato a 25 milioni di EUR, ma può variare da un settore all'altro.

<sup>(19)</sup> Si considera che il mercato del prodotto interessato è in rapida crescita se, negli ultimi cinque anni, il consumo apparente osservato all'opportuno livello della classificazione Prodcom nel SEE — o, se tale informazione non è disponibile, secondo altre segmentazioni del mercato generalmente accettate per i prodotti interessati e per le quali i dati statistici siano prontamente disponibili — è cresciuto in termini di valore ad un tasso medio pari o superiore alla crescita media del PIL del SEE.

37. Gli Stati membri sono tenuti a conservare registrazioni dettagliate relativamente agli aiuti individuali che rientrano nel campo d'applicazione della presente disciplina. Tali registrazioni devono contenere tutte le informazioni necessarie per stabilire che l'intensità massima d'aiuto determinata in applicazione della presente disciplina è rispettata. Gli Stati membri devono conservare le registrazioni degli aiuti individuali per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data in cui sono stati concessi. Su richiesta scritta, lo Stato membro interessato è tenuto a trasmettere alla Commissione, entro venti giorni lavorativi, oppure entro un termine più lungo fissato in detta richiesta, tutte le informazioni che la Commissione ritenga necessarie per accertare se le condizioni della presente disciplina siano state rispettate.

#### 7. VALIDITÀ DELLA DISCIPLINA

38. La presente disciplina si applica per un periodo che avrà termine il 31 dicembre 2009. Prima del 31 dicembre 2009 la Commissione procederà ad una valutazione della disciplina stessa. La Commissione potrà modificare la presente disciplina prima del 31 dicembre 2009 per importanti considerazioni inerenti alla politica di concorrenza ovvero al fine di tenere conto di altre politiche comunitarie o di impegni internazionali. La revisione farà tuttavia salvo il divieto di concedere aiuti all'investimento a favore dell'industria siderurgica.

39. Per quanto riguarda l'industria siderurgica quale definita nell'allegato B, le disposizioni della presente disciplina si applicano a decorrere dal 24 luglio 2002. Le attuali norme settoriali specifiche per taluni settori siderurgici che non rientrano nel campo d'applicazione del trattato CECA<sup>(20)</sup> cesseranno di essere applicabili a partire da tale data. Per quanto riguarda i settori dell'industria automobilistica, quale definita nell'allegato C, nonché dell'industria delle fibre sintetiche, quale definita nell'allegato D, le disposizioni della presente disciplina si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2003. Tuttavia, per quanto riguarda gli aiuti notificati alla Commissione prima del 1° gennaio 2003, per i settori dell'industria automobilistica e delle fibre sintetiche, saranno esaminati alla luce dei criteri applicabili al momento della notificazione.

40. Per quanto riguarda i settori diversi da quelli di cui al punto 39, le disposizioni della disciplina si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2004. La precedente disciplina multisettoriale sarà applicabile fino al 31 dicembre 2003. Tuttavia, per quanto riguarda gli aiuti notificati alla Commissione prima del 1° gennaio 2004, per i settori dell'industria automobilistica e delle fibre sintetiche, saranno esaminati alla luce dei criteri applicabili al momento della notificazione.

41. La Commissione valuterà la compatibilità con il mercato comune degli aiuti all'investimento concessi senza la sua autorizzazione:

- a) sulla base dei criteri stabiliti nella presente disciplina, se l'aiuto è stato concesso:

<sup>(20)</sup> GU C 320 del 13.12.1988, pag. 3.

- a decorrere dal 24 luglio 2002, per quanto riguarda gli aiuti all'investimento a favore dell'industria siderurgica,
- a decorrere dal 1° gennaio 2003 per quanto riguarda gli aiuti all'investimento a favore dell'industria automobilistica e di quella delle fibre sintetiche,
- a decorrere dal 1° gennaio 2004 per tutti i settori soggetti alla presente disciplina,

b) sulla base dei criteri applicabili al momento della concessione dell'aiuto, in tutti gli altri casi.

## 8. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

42. Fino alla data di applicabilità dell'elenco dei settori di cui al punto 31 e fatto salvo il regolamento (CE) n. 70/2001:

- a) l'intensità massima d'aiuto per gli aiuti regionali all'investimento a favore dell'industria automobilistica quale definita nell'allegato C, concessi nell'ambito di un regime autorizzato a favore di progetti che comportano spese ammissibili superiori a 50 milioni di EUR o aiuti superiori a 5 milioni di EUR in equivalente sovvenzione lordo sarà pari al 30 % del corrispondente massimale d'aiuto regionale <sup>(21)</sup>;
- b) nessuna spesa sostenuta nell'ambito di progetti d'investimento nell'industria delle fibre sintetiche, quale definita nell'allegato D, sarà ammissibile ad aiuti all'investimento.

43. Entro la data alla quale l'elenco dei settori di cui al punto 31 diventa applicabile, la Commissione deciderà se e in che misura l'industria automobilistica, quale definita nell'allegato C, e l'industria delle fibre sintetiche, quale definita nell'allegato D, debbano essere incluse nell'elenco dei settori.

44. Per quanto concerne il settore della cantieristica navale, le attuali norme, di cui al regolamento (CE) n. 1540/98 resteranno in vigore fino al 31 dicembre 2003. Prima di tale data, la Commissione valuterà se gli aiuti al settore della cantieristica navale debbano essere soggetti alla presente disciplina ed essere inclusi nell'elenco dei settori.

## 9. OPPORTUNE MISURE

45. Al fine di garantire l'applicazione delle norme stabilite dalla presente disciplina, la Commissione proporrà oppor-

tune misure ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1 del trattato CE. Si tratta delle opportune misure seguenti:

a) modificare le attuali carte degli aiuti a finalità regionale adeguando:

- a decorrere dal 24 luglio 2002, i massimali d'aiuto regionali in vigore, alle intensità d'aiuto risultanti dalle norme definite nella sezione 4 della presente disciplina,

- a decorrere dal 1° gennaio 2003, i massimali d'aiuto regionali in vigore, alle intensità d'aiuto risultanti dalle norme definite nella sezione 8 della presente disciplina,

- a decorrere dal 1° gennaio 2004, i massimali d'aiuto regionali in vigore, alle intensità d'aiuto risultanti dalle norme definite nella sezione 3 della presente disciplina;

b) adeguare tutti gli attuali regimi di aiuti regionali, quali definiti dagli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, inclusi quelli esentati dalla notificazione in virtù di un regolamento di esenzione per categoria, al fine di assicurare che, per quanto riguarda gli aiuti regionali all'investimento ivi previsti, detti regimi:

- i) rispettino i massimali d'aiuto regionali fissati nelle carte degli aiuti a finalità regionale, quali modificate in conformità della lettera a) a decorrere dal 1° gennaio 2004 per quanto riguarda i settori diversi da quelli di cui al punto 39;

- ii) prescrivano la notificazione individuale degli aiuti regionali all'investimento che superino l'aiuto massimo consentito sulla base della scala di cui al punto 21 della presente disciplina per un investimento di 100 milioni di EUR a decorrere dal 1° gennaio 2004;

- iii) escludano dal loro campo d'applicazione gli aiuti a favore del settore siderurgico a decorrere dal 24 luglio 2002;

- iv) escludano dal loro campo d'applicazione gli aiuti a favore dell'industria delle fibre sintetiche a decorrere dal 1° gennaio 2003 e fino alla data in cui l'elenco dei settori diventa applicabile;

- v) limitino gli aiuti regionali all'investimento nell'industria automobilistica, quale definita nell'allegato C, a favore di progetti che comportano spese ammissibili superiori a 50 milioni di EUR o aiuti superiori a 5 milioni di EUR in equivalente sovvenzione lordo, al 30 % del corrispondente massimale d'aiuto regionale, a decorrere dal 1° gennaio 2003 e fino alla data in cui l'elenco dei settori diventa applicabile;

<sup>(21)</sup> Le proposte relative alla concessione di aiuti ad hoc devono ad ogni modo essere notificate e saranno valutate sulla base della presente disposizione e conformemente ai criteri generali di valutazione stabiliti negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.

- c) assicurare che i formulari di cui al punto 36 siano trasmessi alla Commissione a decorrere dalla data in cui la presente disciplina diventa applicabile;
- d) assicurare che le registrazioni di cui al punto 37 siano conservate a decorrere dalla data in cui la presente disciplina diventa applicabile;
- e) assicurare, fino al 31 dicembre 2003, il rispetto delle disposizioni di cui alla precedente disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento, in particolare quelle relative all'obbligo di notificazione ivi previste.
46. Gli Stati membri devono procedere ai necessari adeguamenti entro il 31 dicembre 2003, ad eccezione delle norme relative all'industria siderurgica, per le quali gli adeguamenti devono essere applicabili dal 24 luglio 2002 e, per quanto riguarda l'industria delle fibre sintetiche e l'industria automobilistica, per le quali gli adeguamenti devono essere applicabili dal 1° gennaio 2003. Gli Stati membri sono invitati a manifestare il loro consenso esplicito alle opportune misure proposte entro 20 giorni lavorativi dalla data della lettera con la quale sono state loro notificate. In assenza di una risposta, la Commissione riterrà che lo Stato membro in questione non è d'accordo con le misure proposte.

#### 10. NOTIFICAZIONI AI SENSI DELLA PRESENTE DISCIPLINA

47. Gli Stati membri sono invitati ad utilizzare il formulario di notificazione allegato alla presente disciplina (allegato E) ai fini della notificazione delle proposte di aiuto ai sensi della stessa.

#### 11. DEFINIZIONE DEI TERMINI UTILIZZATI

48. I termini utilizzati nella presente disciplina sono definiti come segue.

##### 11.1. Progetto d'investimento

49. Per «progetto d'investimento» s'intende un investimento iniziale ai sensi della sezione 4 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale. Il progetto d'investimento non deve essere artificiosamente suddiviso in sottoprogetti al fine di eludere le disposizioni della presente disciplina. Ai fini della presente disciplina, un progetto d'investimento comprende tutti gli investimenti fissi effettuati su un sito, da una o più imprese, in un periodo di tempo di tre anni. Ai fini della presente disciplina, un sito produttivo è un insieme economicamente indivisibile di elementi del capitale fisso che svolgono una funzione tecnica precisa, uniti da un legame fisico o funzionale, e che

hanno obiettivi chiaramente definiti, come la fabbricazione di un determinato prodotto. Quando due o più prodotti sono fabbricati a partire dalle stesse materie prime, le unità di produzione di tali prodotti saranno considerate come un unico sito produttivo.

##### 11.2. Spese ammissibili

50. Le «spese ammissibili» sono quelle determinate in conformità alle disposizioni in materia degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.

##### 11.3. Massimale d'aiuto regionale

51. Il «massimale d'aiuto regionale» si riferisce all'intensità massima d'aiuto autorizzata per le grandi imprese nell'area assistita in questione, al momento della concessione dell'aiuto. Le intensità massime d'aiuto sono determinate in conformità agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, sulla base della Carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione.

##### 11.4. Il prodotto interessato

52. Il «prodotto interessato» è il prodotto contemplato dal progetto d'investimento e all'occorrenza i prodotti sostitutivi, che siano tali dal punto di vista del consumatore (per le caratteristiche dei prodotti, i loro prezzi e l'uso cui sono destinati) ovvero del produttore (tenuto conto della flessibilità degli impianti di produzione). Quando il progetto riguarda un prodotto intermedio per il quale una quota consistente della produzione non è venduta sul mercato, si considera che il prodotto interessato include i prodotti a valle.

##### 11.5. Consumo apparente

53. Il «consumo apparente» del prodotto interessato è dato dalla produzione più le importazioni, meno le esportazioni.
54. Nel determinare, conformemente alla presente disciplina, la crescita media annua del consumo apparente del prodotto interessato, la Commissione terrà conto, se del caso, dell'esistenza di qualsiasi rilevante inversione di tendenza.
55. Quando il progetto d'investimento riguarda un settore dei servizi, al fine di determinare le dimensioni e l'andamento del mercato la Commissione utilizzerà, anziché il consumo apparente, il fatturato relativo ai servizi interessati, determinato sulla base della segmentazione del mercato generalmente accettata per i servizi in questione e per la quale i dati statistici siano prontamente disponibili.

## ALLEGATO A

**FORMULARIO PER LA VERIFICA A POSTERIORI**

- Denominazione del regime (o indicare se si tratta di un aiuto ad hoc).
  - Ente pubblico erogante.
  - Se la base giuridica è costituita da un regime di aiuti autorizzato dalla Commissione, indicare la data dell'autorizzazione e il numero di riferimento della pratica.
  - Specificare la regione e il comune.
  - Specificare il nome dell'impresa, se si tratta di una PMI o di una grande impresa e, se del caso, il nome delle imprese controllanti.
  - Specificare il tipo di progetto, se si tratta di un nuovo stabilimento, di un ampliamento di capacità o altro.
  - Specificare i costi totali e i costi ammissibili dell'investimento in attività fisse nell'arco di tempo corrispondente alla durata del progetto.
  - Importo nominale del sostegno e sua equivalente sovvenzione lorda e netta
  - Indicare, se del caso, le condizioni cui è subordinata l'erogazione del previsto sostegno.
  - Prodotti o servizi interessati e loro denominazione secondo la nomenclatura Prodcod o secondo la nomenclatura CPA per i progetti nei settori dei servizi.
-

## ALLEGATO B

## DEFINIZIONE DELL'INDUSTRIA SIDERURGICA AI FINI DELLA DISCIPLINA MULTISSETTORIALE

Ai fini della disciplina multisetoriale, l'industria siderurgica è costituita dalle imprese operanti nella produzione dei prodotti siderurgici che figurano nel seguente elenco:

Prodotto	Voce della nomenclatura combinata (1)
Ghise gregge	7201
Ferroleghie	7202 11 20, 7202 11 80, 7202 99 11
Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerale di ferro e altri prodotti ferrosi spugnosi	7203
Ferro ed acciai non legati	7206
Semiprodotto di ferro o di acciai non legati	7207 11 11; 7207 11 14; 7207 11 16; 7207 12 10; 7207 19 11; 7207 19 14; 7207 19 16; 7207 19 31; 7207 20 11; 7207 20 15; 7207 20 17; 7207 20 32; 7207 20 51; 7207 20 55; 7207 20 57; 7207 20 71
Prodotti laminati piatti di ferro o di acciai non legati	7208 10 00; 7208 25 00; 7208 26 00; 7208 27 00; 7208 36 00; 7208 37; 7208 38; 7208 39; 7208 40; 7208 51; 7208 52; 7208 53; 7208 54; 7208 90 10; 7209 15 00; 7209 16; 7209 17; 7209 18; 7209 25 00; 7209 26; 7209 27; 7209 28; 7209 90 10; 7210 11 10; 7210 12 11; 7210 12 19; 7210 20 10; 7210 30 10; 7210 41 10; 7210 49 10; 7210 50 10; 7210 61 10; 7210 69 10; 7210 70 31; 7210 70 39; 7210 90 31; 7210 90 33; 7210 90 38; 7211 13 00; 7211 14; 7211 19; 7211 23 10; 7211 23 51; 7211 29 20; 7211 90 11; 7212 10 10; 7212 10 91; 7212 20 11; 7212 30 11; 7212 40 10; 7212 40 91; 7212 50 31; 7212 50 51; 7212 60 11; 7212 60 91
Vergella di ferro o di acciai non legati	7213 10 00; 7213 20 00; 7213 91; 7213 99
Barre di ferro o di acciai non legati	7214 20 00; 7214 30 00; 7214 91; 7214 99; 7215 90 10
Profilati di ferro o di acciai non legati	7216 10 00; 7216 21 00; 7216 22 00; 7216 31; 7216 32; 7216 33; 7216 40; 7216 50; 7216 99 10
Acciai inossidabili	7218 10 00; 7218 91 11; 7218 91 19; 7218 99 11; 7218 99 20
Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili	7219 11 00; 7219 12; 7219 13; 7219 14; 7219 21; 7219 22; 7219 23 00; 7219 24 00; 7219 31 00; 7219 32; 7219 33; 7219 34; 7219 35; 7219 90 10; 7220 11 00; 7220 12 00; 7220 20 10; 7220 90 11; 7220 90 31
Vergella, barre e profilati di acciai inossidabili	7221 00; 7222 11; 7222 19; 7222 30 10; 7222 40 10; 7222 40 30
Prodotti laminati piatti di altri acciai legati	7225 11 00; 7225 19; 7225 20 20; 7225 30 00; 7225 40; 7225 50 00; 7225 91 10; 7225 92 10; 7225 99 10; 7226 11 10; 7226 19 10; 7226 19 30; 7226 20 20; 7226 91; 7226 92 10; 7226 93 20; 7226 94 20; 7226 99 20
Vergella, barre e profilati di altri acciai legati	7224 10 00; 7224 90 01; 7224 90 05; 7224 90 08; 7224 90 15; 7224 90 31; 7224 90 39; 7227 10 00; 7227 20 00; 7227 90; 7228 10 10; 7228 10 30; 7228 20 11; 7228 20 19; 7228 20 30; 7228 30 20; 7228 30 41; 7228 30 49; 7228 30 61; 7228 30 69; 7228 30 70; 7228 30 89; 7228 60 10; 7228 70 10; 7228 70 31; 7228 80
Palancole	7301 10 00
Rotaie e traverse	7302 10 31; 7302 10 39; 7302 10 90; 7302 20 00; 7302 40 10; 7302 10 20
Tubi e profilati cavi, senza saldatura	7303; 7304
Altri tubi, saldati o ribaditi, a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio	7305

(1) GU L 279 del 23.10.2001, pag. 1.

## ALLEGATO C

**DEFINIZIONE DELL'INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA AI FINI DELLA DISCIPLINA MULTISSETTORIALE**

Con «settore automobilistico» si intende la progettazione, la fabbricazione e l'assemblaggio di «autoveicoli», di «motori» per autoveicoli e di «moduli o sottosistemi» per tali veicoli o motori, effettuati direttamente dal costruttore oppure da un «fornitore di componenti di primo livello», e in quest'ultimo caso unicamente nell'ambito di un «progetto globale».

## a) Autoveicoli

La definizione di «autoveicolo» include le autovetture per il trasporto di persone, i furgoni, gli autocarri, i trattori stradali, gli autobus urbani, gli autobus per turismo e gli altri veicoli commerciali. Non rientrano in tale categoria le automobili da corsa, gli automezzi non destinati alla circolazione su strada (per esempio quelli per il trasporto sulla neve o sui campi da golf), i motocicli, i rimorchi, i trattori agricoli e forestali, le roulotte, i furgoni e gli autocarri per usi speciali (ad esempio i veicoli antincendio e autosoccorso), gli automezzi a cassone ribaltabile, gli autocarrelli industriali (ad esempio carrelli stivatori, carrelli elevatori o simili) e i veicoli militari destinati agli eserciti.

## b) Motori per autoveicoli

I «motori per autoveicoli» comprendono i motori con accensione a compressione o a scintilla così come i motori elettrici, a turbina, a gas, ibridi o d'altro tipo destinati agli «autoveicoli» sopra definiti.

## c) Moduli e sottosistemi

Un modulo o un sottosistema è un insieme di componenti primari destinato a un autoveicolo o a un motore, prodotto, assemblato o montato da un fornitore di componenti di primo livello e fornito dietro ordine di approvvigionamento informatizzato o nell'ambito di un sistema «just in time». Sono assimilati a un modulo o a un sottosistema anche i servizi logistici d'approvvigionamento e d'immagazzinamento e l'esecuzione in subfornitura di operazioni complete (come la verniciatura dei sottoinsiemi) che fanno parte della catena di produzione.

## d) Fornitori di componenti di primo livello

Per «fornitore di componenti di primo livello» si intende il fornitore, indipendente o meno dal produttore, che condivide la responsabilità dello studio e della progettazione e che fabbrica, assembla e/o fornisce a un industriale del settore automobilistico, nelle fasi di fabbricazione o di assemblaggio, sottoinsiemi o moduli. Questo partner industriale è spesso legato al costruttore da un contratto di una durata analoga alla vita media del modello (fino ad una nuova progettazione stilistica, ad esempio). Un fornitore di componenti di primo livello può altresì fornire dei servizi, in particolare di natura logistica, come la gestione di un centro di approvvigionamento.

## e) Progetto globale

Un costruttore può riunire sul sito stesso del proprio investimento, o in una o più aree industriali situate ad una certa prossimità geografica, uno o più progetti di fornitori di primo livello destinati a garantire la fornitura di moduli o sottosistemi per gli autoveicoli o i motori previsti dal suo progetto. L'insieme di tali progetti viene denominato «progetto globale». La durata del progetto globale è equivalente alla durata del progetto d'investimento del costruttore automobilistico. Affinché l'investimento di un fornitore di primo livello rientri nella definizione di progetto globale, è necessario che almeno la metà della produzione risultante dall'investimento stesso sia consegnata al costruttore nello stabilimento in questione.

## ALLEGATO D

**DEFINIZIONE DELL'INDUSTRIA DELLE FIBRE SINTETICHE AI FINI DELLA DISCIPLINA MULTISSETTORIALE**

Ai fini della disciplina multisettoriale, per industria delle fibre sintetiche si intende:

- l'estrusione/testurizzazione di tutti i tipi generici di fibre e filati poliesteri, poliammidici, acrilici o polipropilenici, a prescindere dal loro impiego finale, ovvero
- la polimerizzazione (compresa la policondensazione) laddove questa sia integrata con l'estrusione sotto il profilo degli impianti utilizzati, ovvero
- qualsiasi processo ausiliario, connesso all'installazione contemporanea di capacità di estrusione/testurizzazione da parte del potenziale beneficiario o di un'altra società del gruppo cui esso appartiene, il quale nell'ambito della specifica attività economica in questione risulti di norma integrato a tali capacità sotto il profilo degli impianti utilizzati.

## ALLEGATO E

**FORMULARIO DI NOTIFICAZIONE <sup>(1)</sup>**

## SEZIONE 1 — STATO MEMBRO

## 1.1. Informazioni relative all'autorità pubblica che presenta la notifica:

1.1.1. Denominazione e indirizzo dell'autorità.

1.1.2. Nome, numero di telefono, numero di fax, indirizzo di posta elettronica e posizione detenuta dalla persona o dalle persone cui rivolgersi per ulteriori informazioni.

## 1.2. Informazioni relative alla persona di contatto presso la rappresentanza permanente:

1.2.1. Nome, numero di telefono, numero di fax, indirizzo di posta elettronica e posizione detenuta dalla persona cui rivolgersi per ulteriori informazioni.

## SEZIONE 2 — BENEFICIARIO DELL'AIUTO

## 2.1. Struttura della o delle società che investono nel progetto:

2.1.1. Identità del beneficiario dell'aiuto.

2.1.2. Se il beneficiario dell'aiuto è una persona giuridica diversa dall'impresa o dalle imprese che finanziano il progetto o ricevono l'aiuto, specificare le differenze.

2.1.3. indicare la o le società che controllano l'impresa beneficiaria dell'aiuto, descrivere la struttura del gruppo e la struttura proprietaria di ciascuna società controllante.

## 2.2. Per ciascuna impresa che investe nel progetto, fornire i seguenti dati per gli ultimi tre esercizi finanziari:

2.2.1. Fatturato mondiale, fatturato nel SEE, fatturato nello Stato membro interessato.

2.2.2. Utile netto e cash flow (su base consolidata).

2.2.3. Dipendenti a livello mondiale, nel SEE e nello Stato membro interessato.

2.2.4. Disaggregazione delle vendite in base al mercato in cui sono effettuate: Stato membro interessato, restanti paesi del SEE e al di fuori del SEE.

2.2.5. Bilanci certificati e relazioni sulla gestione relativi agli ultimi tre esercizi.

## 2.3. Se l'investimento riguarda uno stabilimento industriale esistente, fornire i seguenti dati per gli ultimi tre esercizi finanziari di tale unità:

2.3.1. Fatturato totale.

2.3.2. Utile netto e cash flow.

2.3.3. Dipendenti.

2.3.4. Disaggregazione delle vendite in base al mercato in cui sono effettuate: Stato membro interessato, altri paesi del SEE e al di fuori del SEE.

<sup>(1)</sup> Per gli aiuti concessi al di fuori di regimi autorizzati, lo Stato membro deve fornire informazioni dettagliate sugli effetti positivi dell'aiuto sulla regione assistita considerata.

## SEZIONE 3 — CONCESSIONE DEL SOSTEGNO PUBBLICO

Per ciascuna misura di sostegno pubblico prevista indicare quanto segue:

## 3.1. Dettagli:

3.1.1. Denominazione del regime (o indicare se si tratta di un aiuto ad hoc).

3.1.2. Base giuridica (legge, decreto ecc.)

3.1.3. Ente pubblico erogante.

3.1.4. Se la base giuridica è costituita da un regime di aiuti autorizzato dalla Commissione, indicare la data dell'autorizzazione e il numero di riferimento della pratica.

## 3.2. Forma di sostegno prevista:

3.2.1. Indicare se la misura di sostegno prevista è una sovvenzione, un abbuono di interesse, una riduzione dei contributi sociali, uno sgravio fiscale, una partecipazione al capitale, una conversione o un annullamento di debiti, un prestito agevolato, un'imposizione fiscale differita, un importo coperto da garanzia o altro.

3.2.2. Indicare le condizioni cui è subordinata l'erogazione del previsto sostegno.

## 3.3. Ammontare del previsto sostegno:

3.3.1. Importo nominale del sostegno e suo equivalente sovvenzione lordo e netto.

3.3.2. Indicare se la misura di sostegno è soggetta all'imposta societaria (o ad altra imposizione diretta). Se lo è solo in parte, indicare in che misura.

3.3.3. Fornire un calendario completo dell'erogazione del sostegno. Per l'insieme delle misure di sostegno pubblico previste, fornire le seguenti indicazioni:

## 3.4. Caratteristiche delle misure di sostegno:

3.4.1. Indicare se nell'insieme del pacchetto vi sono misure di sostegno non ancora definite. In caso affermativo specificarle.

3.4.2. Indicare quali delle suddette misure non costituiscono aiuto di Stato e per quali motivi.

## 3.5. Finanziamenti provenienti da fonte comunitaria (BEI, strumenti CECA, Fondo sociale, Fondo regionale, altra fonte):

3.5.1. Indicare se alcune delle suddette misure devono essere cofinanziate con fondi comunitari. In caso affermativo, indicare quali.

3.5.2. Indicare se per uno stesso progetto può essere richiesto il sostegno supplementare di altre istituzioni finanziarie europee o internazionali. In caso affermativo, per quale ammontare.

## 3.6. Cumulo di misure di sostegno pubblico:

3.6.1. Stima dell'equivalente sovvenzione lorda (prima dell'imposta) delle misure di sostegno cumulate.

3.6.2. Stima dell'equivalente sovvenzione netta (dopo l'imposta) delle misure di sostegno cumulate.

## SEZIONE 4 — PROGETTI SOVVENZIONATI

## 4.1. Ubicazione del progetto:

4.1.1. Specificare la regione, il comune e l'indirizzo.

#### 4.2. Durata del progetto:

- 4.2.1. Specificare la data d'inizio del progetto d'investimento nonché la data di completamento dell'investimento.
- 4.2.2. Specificare la data d'inizio prevista della nuova produzione e l'anno entro il quale si potrà giungere alla piena operatività.

#### 4.3. Descrizione del progetto:

- 4.3.1. Specificare il tipo di progetto, se si tratta di un nuovo stabilimento, di un ampliamento di capacità o altro.
- 4.3.2. Fornire una breve descrizione generale del progetto.

#### 4.4. Ripartizione dei costi del progetto:

- 4.4.1. Specificare i costi totali dell'investimento in attività fisse ed il loro ammortamento nell'arco di tempo corrispondente alla durata del progetto.
- 4.4.2. Fornire una ripartizione dettagliata delle spese in conto capitale o meno connesse al progetto d'investimento.

#### 4.5. Finanziamento dei costi totali del progetto:

- 4.5.1. Indicare il finanziamento dei costi totali del progetto d'investimento.

### SEZIONE 5 — CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO E DEL MERCATO

#### 5.1. Caratterizzazione dei prodotti interessati dal progetto:

- 5.1.1. Specificare i prodotti che, una volta completato l'investimento, saranno fabbricati negli stabilimenti sovvenzionati e i settori o sottosettori ai quali i prodotti appartengono (indicare il codice Prodcod o la denominazione secondo la nomenclatura CPA per i progetti nei settori dei servizi).
- 5.1.2. Indicare quali prodotti sono destinati a sostituire. Se i prodotti da sostituire non sono fabbricati negli stessi stabilimenti, indicare dove sono prodotti attualmente.
- 5.1.3. Indicare quali altri prodotti potrebbero essere fabbricati negli stessi nuovi impianti con un lieve incremento dei costi o senza costi supplementari.

#### 5.2. Dati relativi alla capacità

- 5.2.1. Quantificare l'impatto del progetto sulla capacità complessiva del beneficiario dell'aiuto nel SEE (anche a livello di gruppo) per ciascun prodotto interessato (in unità per anno, nell'anno precedente quello d'inizio del progetto e a completamento dello stesso).
- 5.2.2. Fornire una stima della capacità totale di tutti i produttori del SEE per ciascuno dei prodotti interessati.

#### 5.3. Dati di mercato:

- 5.3.1. Per ciascuno degli ultimi sei esercizi finanziari, fornire dati sul consumo apparente dei prodotti interessati. Se disponibili, includere statistiche di altre fonti per corroborare i dati forniti.
  - 5.3.2. Per i prossimi tre esercizi finanziari, fornire una previsione dell'evoluzione del consumo apparente dei prodotti interessati. Se disponibili, includere statistiche di altre fonti per corroborare i dati forniti.
  - 5.3.3. Indicare se il mercato rilevante è in declino e per quali ragioni.
  - 5.3.4. Fornire una stima della quota di mercato (in valore) detenuta dal beneficiario dell'aiuto, o dal gruppo cui questi appartiene, nell'anno precedente quello d'inizio del progetto e a completamento del progetto stesso.
-